



REGIONE SICILIANA

***ASSESSORATO REGIONALE DELLE
RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
Dipartimento degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura***

**PIANO FAUNISTICO-VENATORIO DELLA
REGIONE SICILIANA
2013-2018**



VALUTAZIONE ED ESITO DELLE CONSULTAZIONI

II FASE (DAL 16/03/2012 AL 15/05/2012)



**CONSULTAZIONE PUBBLICA, PREVISTA DALLA PROCEDURA VAS,
RELATIVA AL RAPPORTO AMBIENTALE E ALLA MODIFICA DELLA
PROPOSTA DI PIANO REGIONALE FAUNISTICO VENATORIO 2011-2016**

Il presente documento rappresenta la sintesi delle osservazioni, delle valutazioni e degli esiti relativi ai questionari pervenuti a seguito della consultazione pubblica, avvenuta dal 16/03/2012 al 15/05/2012, della *modifica della Proposta del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2011-2016*, da parte dei seguenti soggetti:

- DRARFD (prot. n. 9572 del 18/06/2012)
- RIPARTIZIONE FAUNISTICO-VENATORIA – MESSINA (del 10/05/2012)
- PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO (prot. n. 0046602 dell'8/5/2012)
- PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA (del 4/05/2012)
- PARCO DELL'ETNA (prot. n. 1721 del 16/4/2012)
- PARCO DELLE MADONIE (prot. n. 2276 del 7/5/2012)
- CAI (Prot. 135/2012 del 14/05/2012)
- CEA MESSINA ONLUS (del 30/04/2012)
- LEGAMBIENTE (del 15/5/2012)
- LEGAMBIENTE – Ente gestore R.N. (Prot. 57/rn/vas/prfv del 14 maggio 2012)
- ASSOCIAZIONE CACCIATORI LAMPEDUSA E LINOSA (del 16/4/2012)
- FSDC - Comitato provinciale Siracusa (del 21/3/2012)
- LCS - Liberi Cacciatori Siciliani – Acireale (del 30/4/2012)
- Interdonato Salvatore (del 29/3/2012)



SINTESI DELLE OSSERVAZIONI, DELLE VALUTAZIONE E DEGLI ESITI

SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
DRARFD	Non si è tenuto conto delle misure di conservazione per i Siti natura 2000 individuate dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con provvedimento prot. 22738 del 31.3.2010;	Le misure di conservazione proposte fanno riferimento specificatamente a precedenti annate venatorie e sono basate sul "principio di precauzione" in attesa di acquisire nuove conoscenze. Non si tratta quindi di arretramento, ma di una minore applicazione del rigido "principio di precauzione", dovuta all'acquisizione di nuovi e più precisi elementi conoscitivi sulla reale incidenza dell'applicazione della proposta di PRFV.
	Non si è tenuto conto delle prescrizioni in sede di Valutazione di Incidenza del CV 2011/2012 (DDG Ambiente 629 del 24.8.2011);	Le prescrizioni fanno riferimento specificatamente a precedenti annate venatorie e sono basate sul "principio di precauzione" in attesa di acquisire nuove conoscenze.
	Non si è tenuto conto delle misure di protezione per specie e siti particolari in sede di regolamentazione della stagione 2011/2012 DA Risorse Agricole 24.8.2011;	Le misure di protezione fanno riferimento specificatamente a precedenti annate venatorie e sono basate sul "principio di precauzione" in attesa di acquisire nuove conoscenze.
	Non si è tenuto conto delle prescrizioni in sede di Valutazione di Incidenza relativi a singoli Siti Natura 2000 emessi nel 2011 (Pelagie, Egadi, Ustica, ecc).	Le prescrizioni fanno riferimento specificatamente a precedenti annate venatorie e sono basate sul "principio di precauzione" in attesa di acquisire nuove conoscenze.
	le cartografie degli ATC non riportano tutti gli istituti di protezione e gestione faunistico venatoria previsti dalla normativa (AFV, ZRC, aree cinologiche, ecc) determinando incertezza;	L'assenza di confini cartografati di istituti di protezione (AFV, ZRC, aree cinologiche, ecc) non pregiudicano la finalità di pianificazione e conservazione, in quanto si tratta di istituti in cui vi è obbligo di tabellazione ai sensi della legge regionale 33/97.
	le cartografie degli ATC non riportano il perimetro dei Siti Natura 2000 per i quali viene proposto il divieto di caccia permanente, con difficoltà nella corretta applicazione della misura di conservazione proposta.	Premesso che per definizione, gli ATC non possono includere aree di perenne divieto e che, in ogni caso, le aree precluse sono riportate nella cartografia, non si rappresenta alcuna difficoltà nella corretta applicazione della misura di conservazione proposta.
	i dati sul suolo antropizzato, non riportano le aree edificate, rilevabili dallo stesso supporto cartografico utilizzato, ciò comporta che il dato reale della densità venatoria risulta sottostimato;	Come consigliato a pag. 22 del "Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria" prodotto dall'I.N.F.S. (Documenti Tecnici, n. 15), è stato tenuto conto, attraverso opportuno correttivo, di aree edificate sparse, aggiungendo una percentuale forfetaria di territorio urbanizzato.
	sono stati inclusi all'interno delle ATC anche i territori protetti, esclusi per legge dalla gestione venatoria;	Premesso che per definizione, gli ATC non possono includere aree di perenne divieto e che, in ogni caso, le aree precluse sono riportate nella cartografia.
	sono state individuate come aree di protezione per il raggiungimento delle superfici minime di legge	Troppo generico. Fornire esempi. In ogni caso non è possibile inserire nel



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	vastissime aree urbanizzate,	calcolo delle superfici protette le aree urbanizzate, perché queste sono state escluse per l'identificazione della superficie agro-silvo-pastorale.
	è stata prevista la possibilità di accesso ai cacciatori non residenti nelle piccole isole minori esterne ai SIC, scelta in contrasto con quanto da anni decretato dall'Assessorato per una più corretta regolamentazione del prelievo (in solo favore dei residenti) in aree estremamente sensibili;	Per la caccia alla migratoria, i cacciatori non residenti continuano ad essere esclusi dalle isole minori. L'accesso sarebbe consentito esclusivamente se non fosse raggiunto il valore massimo di densità venatoria.

SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
RIPARTIZIONE FAUNISTICO- VENATORIA - MESSINA	<p>Relativamente al sito Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci. Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina si rileva quanto segue:</p> <p>- il piano di gestione del sito in questione prevede l'esercizio dell'attività venatoria con le opportune limitazioni previste dal D.M. 17/10/2007, non si condivide pertanto l'ulteriore limitazione del numero dei cacciatori, calcolato sulla base della densità venatoria rapportata alla superficie effettiva destinata all'esercizio venatorio che consentirebbe l'accesso solo a n. 294 cacciatori, contrariamente a quanto avviene nell'ATC ME2 dove è consentito l'accesso a tutti i cacciatori residenti (circa 7.000) a fronte di un carico massimo sopportabile pari a 4.700 cacciatori.</p> <p>Inoltre, non si condivide l'ulteriore limitazione nella scelta dei potenziali cacciatori fruitori del sito in questione, ovvero la preferenza ai cacciatori residenti nei comuni di Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta e Monforte S. Giorgio a scapito dei cacciatori residenti nel comune di Messina che di sicuro vedrebbero preclusa la possibilità di esercitare l'attività venatoria.</p>	<p>D.P.R.357/97, Art. 5 Valutazione di incidenza</p> <p>2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.</p> <p>Al fine di un'armonizzazione delle misure di conservazione previste per i Siti Natura 2000, il D.M. 17/10/2007 indica le misure di conservazione minime che dovranno essere incluse nella rapporto di Valutazione d'incidenza, nel quale dovranno essere incluse eventuali ulteriori restrizioni in relazione all'importanza del sito d'interesse comunitario.</p> <p>Per quanto riguarda la pressione venatoria, in assenza di informazioni relativa alle reali consistenze faunistiche ed in virtù del principio di precauzione, si ritiene che in un'area sensibile d'interesse comunitario non si possa prevedere un indice di densità venatoria maggiore di quello previsto per aree di minore importanza naturalistica.</p>
	1) Premesso che nel sito in discussione, allo stato attuale, esiste un grave problema di sovrappopolamento da fauna selvatica, nella fattispecie il cinghiale, che sta distruggendo la biodiversità, la produzione agricola e le strutture fondiari su tutta l'area interessata dalla ZPS e che mette a rischio anche l'incolumità pubblica alla luce delle ripetute segnalazioni dei cittadini allarmati dalla vicinanza ai centri abitati della predetta specie, si propone di mantenere l'accesso di n. 294 cacciatori limitatamente all'esercizio venatorio per la fauna stanziale;	Nel caso di grave problema di sovrappopolamento da fauna selvatica, le normative attuali prevedono un'apposita regolamentazione indirizzate alla gestione delle specie problematiche.
	Consentire ai soli residenti l'esercizio dell'attività venatoria alla fauna migratoria, senza limiti di densità venatoria come peraltro avviene nell'ambito dell'ATC ME2;	La ZPS è stata istituita per la sua importanza nella migrazione degli uccelli. Un elevato ed eccessivo indice di densità venatoria proprio per il prelievo all'avifauna migratoria potrebbe interferire negativamente con le finalità di conservazione del sito.
	I 294 cacciatori ammessi in base all'indice di densità venatoria calcolato nel sito, vanno distribuiti su ciascun comune in base all'effettiva	Accolta se lo studio d'incidenza verrà approvato dall'ARTA



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	<p>estensione comunale della ZPS, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monforte S. Giorgio Ha 386,70 cacciatori ammessi n° 11 - Rometta Ha 550,80 cacciatori ammessi n° 15 - Saponara Ha 1.228,50 cacciatori ammessi n° 35 - Villafranca T. Ha 756,40 cacciatori ammessi n° 21 - Messina Ha 7.554,00 cacciatori ammessi n° 212 	
	Istituire le mezze giornate di caccia, la mattina (da un'ora prima del sorgere del sole fino alle ore 12,00) e il pomeriggio (dalle ore 12,01 fino al tramonto);	Non accolta
	Il Servizio VII° dovrà fornire le indicazioni per la scelta dei n° 294 cacciatori da ammettere all'esercizio venatorio nel sito in argomento, senza sottovalutare il malcontento e il disappunto per tale decisione manifestatomi già da molti cacciatori e presidenti di associazioni presso la sede della R.F.V.; gli stessi paventano azioni e proteste eclatanti per via della limitazione numerica e quindi della discriminazione che ne deriverà, che potrebbero sfociare in problemi di ordine pubblico. Codesto Servizio VII°, alla luce della problematica evidenziata (il territorio della provincia di Messina è già fortemente penalizzato dalle elevate percentuali di aree protette precluse all'esercizio venatorio per la presenza di parchi, riserve, oasi, fondi chiusi, ecc., e la cui estensione supera di gran lunga il 40% del T.A.S.P. provinciale), valuti anche l'opportunità di non aprire la caccia all'interno del sito in discussione	Accolta se lo studio d'incidenza verrà approvato dall'ARTA
	Per quanto concerne i sottoelencati siti si propone per tutti, previa valutazione d'incidenza ambientale (D.P.R. 357/92 e ss.mm.ii.), l'esercizio dell'attività venatoria secondo i criteri minimi del D.M. 17/10/2007 applicando ulteriori restrizioni numeriche (solo residenti) e temporali (10 gennaio) a seconda degli habitat presenti da salvaguardare:	Sarà valutato
	<ul style="list-style-type: none"> - ITA030003 Rupi di Taormina e Monte Veneretta; - ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni; - ITA030007 Affluenti del Torrente Mela; ITA030019 Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agro; - ITA030021 Torrente San Cataldo; - ITA030044 Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre 	

SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	<p>1- Non sono state tenute in considerazione tutte le osservazioni formulate dall'ISPRA (sia per quanto concerne l'impostazione metodologica che per quanto attiene il materiale da consultare). Condividendo in pieno e ritenendo le osservazioni dell'ISPRA importanti ed utili, le stesse vengono fatte proprie dall'Amministrazione scrivente e riproposte integralmente .</p>	Differentemente da quanto viene affermato, l'impostazione metodologica ricalca quanto indicato dall'ISPRA
	<p>Al paragrafo 2.2.-Assetto faunistico- Quadro conoscitivo delle specie presenti : non è stato tenuta in debita considerazione la proposta tipo dell'ISPRA , infatti:</p> <p>L'ANALISI FAUNISTICA risulta carente in particolare per la Fauna Ornitica Migratrice, soprattutto per gli aspetti inerenti:</p> <p>Aree di sosta e svernamento.</p> <p>Principali problematiche relative alla gestione dell'avifauna migratoria.</p> <p>Si ritiene, quindi, debba essere integrata in tal senso, in quanto tali elementi sono di fondamentale</p>	Accolta



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	importanza per potere elaborare opportune e coerenti valutazioni di pianificazione.	
	Al paragrafo 2.3- Assetto sociale: manca la trattazione delle infrazioni riscontrate.	Accolta
	Al paragrafo 2.4 - Assetto organizzativo e competenze: manca la trattazione dei diversi livelli: regionale, provinciale, territoriale ATC	L'assetto organizzativo e le competenze sono riportati nelle leggi di riferimento.
	Al paragrafo 3.1 - Obiettivi generali di pianificazione: manca la trattazione delle diverse COMPETENZE: regionale, provinciale, ATC	Le competenze sono riportate nelle leggi di riferimento.
	Dopo il paragrafo 3.3 - Individuazione dei comprensori omogenei: manca il paragrafo "ripartizione e localizzazione istituti per la gestione Faunistico Venatoria"	Le informazioni sulla ripartizione e localizzazione degli istituti per la gestione Faunistico Venatoria sono riportate in diverse tabelle.
	Capitolo 4: manca: Regolamento per il coordinamento della vigilanza venatoria.	
	si ritiene necessaria una maggiore cautela sulle scelte di pianificazione venatoria negli ambiti territoriali coinvolti dalle migrazioni, applicando coerentemente il fondamentale principio di precauzione e considerando, peraltro, anche i possibili impatti sovranazionali sulle popolazioni migratone. Occorre tenere in considerazione che i recenti cambiamenti climatici possono determinare refluenze sulle migrazioni e, pertanto, è opportuno applicare una debita precauzione alle scelte di pianificazione	Si è tenuto conto di tutto ciò
	3- Non sono state tenute in considerazione le vigenti Misure di conservazione per i Siti Natura 2000 emanate dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente, con provvedimento prot. 22738 del 31 marzo 2010 che, pertanto, vanno inserite e ottemperate	Le misure di conservazione proposte fanno riferimento specificatamente a precedenti annate venatorie e sono basate sul "principio di precauzione" in attesa di acquisire nuove conoscenze. Non si tratta quindi di arretramento, ma di una minore applicazione del rigido "principio di precauzione", dovuta all'acquisizione di nuovi e più precisi elementi conoscitivi sulla reale incidenza dell'applicazione della proposta di PRFV.
	4-Appare necessario inserire un'analisi, quanto più accurata, sul tema dell'impatto negativo sulla fauna determinato dagli incendi della vegetazione naturale, proponendo anche coerenti e consequenziali misure di limitazione all'esercizio venatorio su tali terreni, almeno per un periodo minimo adeguato alla rinaturalizzazione spontanea.	Esiste già una norma
	5- Alcuni fondamentali temi, come appresso specificato, non risultano sufficientemente trattati/considerati ai fini di una coerente e discendente pianificazione di settore, nonché in generale per i risvolti diretti/indiretti sulla pianificazione venatoria: - risarcimento danni da fauna selvatica: manca la trattazione dettagliata della procedura di tale importante attività e non si accenna alla procedura di recente concordata tra i due assessorati competenti per tali indennizzi nelle aree protette. - manca una anche minima disamina che tratti delle possibili refluenze delle modifiche climatiche (per l'importanza che tali nuove condizioni ambientali possono avere sulla modifica di comportamenti della fauna selvatica e dell'avifauna migratoria in particolare, nonché per l'indeterminatezza che ne può discendere e che va tenuta in debita considerazione in una corretta ottica di prevenzione e precauzione).	- Nel capitolo 4. SEZIONE REGOLAMENTARE - Criteri per l'erogazione dei risarcimenti per i danni da fauna selvatica al patrimonio Agricolo, forestale e zootecnico (pag. 295) vi è la trattazione dettagliata sul risarcimento danni da fauna selvatica - Poco utile una disamina che tratti delle possibili refluenze delle modifiche climatiche. Nel caso dell'attività venatoria le norme prevedono interventi di tutela - Poco utile un'analisi dettagliata dei corridoi ecologici per fini faunistici. Ogni specie, in relazione alla propria ecologia ed etologia, ma anche sulla base delle infrastrutture presenti sul territorio



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	-corridoi ecologici: manca un'analisi dettagliata in merito.	(strade, autostrade, recinzioni, muretti, ecc.), possiede un suo potenziale corridoio ecologico, spesso non sovrapponibili fra loro (il corridoio ecologico di una testuggine palustre non può essere lo stesso di quello di un avvoltoio grifone).
	6-In considerazione del ruolo fondamentale che le piccole isole hanno per l'avifauna migratoria e tenendo conto delle esigenze dei residenti, nonché unicamente in quelle isole minori nelle quali è consentibile ai sensi delle misure di conservazione dell'ARTA, si ritiene necessario limitare la caccia nelle isole minori ai soli cacciatori residenti, vietando comunque l'accesso dei cacciatori extra ATC a prescindere da conteggi di densità.	Per la caccia alla migratoria, i cacciatori non residenti continuano ad essere esclusi dalle isole minori. L'accesso sarebbe consentito esclusivamente se non fosse raggiunto il valore massimo di densità venatoria.
	7-Verificare la sostenibilità della densità venatoria reale con le caratteristiche ambientali e le risorse faunistiche di ciascun ATC, in maggiore dettaglio e considerando imprescindibile l'attuazione concreta del principio di precauzione nella pianificazione da adottare.	Per quanto riguarda le specie migratrici proprio per il rispetto del principio di precauzione, vengono rispettati i carnieri indicati dall'ISPRA. Per quanto riguarda le cinque specie stanziali la sostenibilità venatoria è evidente. Infatti per la Coturnice di Sicilia non viene consentito il prelievo venatorio durante l'applicazione del presente PRFV, per il Coniglio selvatico ed il Cinghiale si tratta di specie diffuse e dalla gestione problematica per i danni causati, per la Volpe questa risulta diffusa e in uno stato di conservazione soddisfacente. Infine per la Lepre italiana, il prelievo venatorio verrebbe consentito esclusivamente (come avvenuto nelle ultime stagioni venatorie) nelle aree in cui sia stata accertata la buona consistenza numerica delle popolazioni locali verificata con metodi di censimento specifici e standardizzati.
	PARAGRAFO 3.8 Danni da fauna selvatica : dettagliare gli argomenti su prevenzione e attività di controllo	L'argomento è sufficientemente dettagliato
	Risulta utile prevedere l'inserimento di una specifica documentazione, che spieghi e attesti in maniera chiara ed inequivocabile la quantificazione delle TASP, ivi compreso l'intero percorso adottato per arrivare al dato finale.	Accolta
	Risulta indispensabile prevedere una specifica misura che consenta operativamente di tabellare le zone destinate a divieto di caccia permanente per interesse conservazionistico, sia sul territorio dell'isola principale che nelle piccole isole.	Gli enti gestori devono farsi carico della tabellazione delle aree di competenza.

SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA	All'interno del SIC ITA080006 "Cava Randello-Passo Marinaro" ricade la R.N.I. "Cava Randello" individuata nel piano Regionale Parchi e Riserve approvato con D.A.R.T.A. n 970 del 10/06/1991. Per tale riserva è stato individuato apposito perimetro con relative zone "A" e "B". Nell'ambito di tale riserva, come previsto dalla Circolare dell'Assessorato Regionale territorio e Ambiente n. 22626/U del 31.10.96, vige il divieto di caccia nelle zone "A" ai sensi della L.R. n. 14/88 (art.23-norme di salvaguardia) per cui una	Premesso che la R.N.I. "Cava Randello", pur individuata nel piano Regionale Parchi e Riserve approvato con D.A.R.T.A. n 970 del 10/06/1991, non risulta istituita, l'art. 23 (Norme di salvaguardia) della L.R. n. 14/88 non prevede, tra le misure di salvaguardia il divieto di caccia. Inoltre, la Circolare dell'Assessorato Regionale territorio e Ambiente n. 22626/U del 31.10.96,



	eventuale attività venatoria in tali aree assume la <i>facies</i> di bracconaggio .	vige il divieto di caccia nelle zone "A" ai sensi
--	---	---

SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
PARCO DELL'ETNA	Problematica suidi. Sarebbe utile, anche per il territorio del Parco dell'Etna, predisporre attività di censimento/studio al fine di verificarne la consistenza numerica e gli eventuali danni prodotti all'ambiente naturale.	Il piano già prevede il censimento della fauna e la gestione delle specie problematiche
	Corridoio ecologico Parco Etna-Parco Nebrodi. Ai fini protezionistici, nella gestione del territorio, particolare attenzione deve essere destinata a quella porzione di territorio che rappresenta il naturale punto di contatto tra il Parco dell'Etna e quello dei Nebrodi. Questa, identificabile nell'area interessata dal torrente Flascio, rappresenta un corridoio ecologico indispensabile per quest'ampia porzione del territorio siciliano.	Accolta
	Censimenti fauna selvatica in area Parco. Ai fini di una corretta gestione del bene ambientale, risulta indispensabile monitorare mediante censimenti le popolazioni di vertebrati/invertebrati, soprattutto delle specie "chiave", per il mantenimento degli equilibri naturali."	Il PRFV prevede le attività di censimento della fauna e in diversi casi ne stabilisce le metodiche da utilizzare per la standardizzazione dei risultati su tutto il territorio regionale. L'Ente Parco nella sua autonomia anche finanziaria, può pertanto avviare indagini in tale direzione.
	in tema di monitoraggio e relativamente agli studi necessari alla definizione della consistenza delle popolazioni, si propone di "utilizzare" come controllo (testimone) le aree protette in quanto escluse dal prelievo venatorio e dove è minimo il disturbo antropico, sia in ordine ai censimenti propedeutici alle eventuali scelte, sia come monitoraggio delle scelte effettuate	Accolta

SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
PARCO DELLE MADONIE	nel perimetro indicato in rosso nell'allegata cartografia, ricadente in parte nel SIC ITA 020003 Boschi di San Mauro Castelveverde, data la presenza di rapaci minacciati di estinzione, si dovrà evitare l'eventuale esercizio venatorio;	Accolta, ma la cartografia fornita non consente al cacciatore di individuare l'area preclusa. Viene richiesta pertanto una cartografia dell'area preclusa in scala 1:10.000 ed in formato digitale (shapefile), in cui siano facilmente individuabili sul territorio i confini dell'area (strade, valloni, case, ecc.) e la tabellazione di divieto che consentano ai cacciatori di poter rispettare il divieto di caccia.

SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
CLUB ALPINO ITALIANO SICILIA ONLUS (Prot. 135/2012 del 14/05/2012)	Poiché la proposta di modifica nasce da una nuova normativa regionale ed un nuovo orientamento dell'Ente Proponente e Procedente, che sconvolgono il PRFV pubblicato nel 2011, il Rapporto Ambientale pubblicato per la VAS nel 2011, fase di consultazione pubblica, non è più idoneo a rappresentare la nuova situazione ambientale da valutare. Poiché sui siti indicati in GURS non si è trovata traccia di un nuovo Rapporto Ambientale, esso va elaborato a seguito di una nuova consultazione preliminare sulla nuova configurazione di Piano dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, tra cui particolarmente importante quello dell'ISPRA.	La procedura è stata concordata con l'Ente competente. Non si tratta infatti di una nuova procedura, ma di una modifica di procedura in corso d'opera, per una sopraggiunta modifica della legge regionale 33/97, che modifica solamente in parte la proposta di piano faunistico (non un PRFV già approvato) e che non ha influenza sul Rapporto Ambientale, i cui contenuti rimangono sostanzialmente inalterati dalla nuova modifica di legge.

SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
------	--	-----------



	suggerimenti	
CEA MESSINA ONLUS (CENTO EDUAZIONE AMBIENTALE MESSINA ONLUS)	in relazione alla individuazione del T.A.S.P. e per i successivi calcoli si richiede che vengano riportate le aree dei soprassuoli percorsi dal fuoco l. 353/2000 e s.m.i. e già disponibili (dall'anno 2007 in poi) in formato shp sul portale http://sif.regione.sicilia.it/portale/ .	Per definizione il TASP comprende il Territorio Agro Silvo Pastorale, anche se percorso da incendio. Eventualmente il TASP percorso dal fuoco potrebbe influire sulla percentuale di territorio protetto. Non è necessario che vengano riportate, su cartografia, le aree dei soprassuoli percorsi dal fuoco. <i>“Il Piano faunistico venatorio è strumento destinato a valere per un periodo di tempo non brevissimo, o addirittura, valido a tempo indeterminato, salve modifiche. Viceversa, le aree percorse dal fuoco rappresentano una realtà mutevole, anche nel giro di tempi assai brevi. Pertanto, uno strumento pianificatorio che, a qualsivoglia fine, sia tenuto ad individuare tali aree, non può operare nel modo classico, ovvero facendo riferimento ad una cartografia allegata, e destinata a rimanere la medesima per tutta la vigenza del piano stesso”</i> (sent. TAR Lombardia n. 1532/2010) Il Piano conterrà un rinvio ad una cartografia tematica presente nella rete Internet in un sito di pertinenza della Regione Siciliana che è in tal modo resa disponibile al pubblico e costantemente aggiornata con i dati più attendibili.

SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
LEGAMBIENTE	<ul style="list-style-type: none"> non è accompagnato dal Rapporto Ambientale, obbligatorio per legge; non è stato sottoposto al preventivo confronto con i SCMA, che devono essere coinvolti prima della formalizzazione degli elaborati sottoposti a pubblica consultazione; non è coerente con le osservazioni, i rilievi e le richieste di integrazione già formulati sugli elaborati del 2011 da parte dei SCMA, dell'ARPA e degli Enti gestori delle AA.NN.PP; 	<p>Rigettato. La procedura è stata concordata con l'Ente competente. Non si tratta infatti di una nuova procedura, ma di una modifica di procedura in corso d'opera, per una sopraggiunta modifica della legge regionale 33/97, che solamente in parte modifica la proposta di piano faunistico e che non ha influenza sui contenuti del Rapporto Ambientale, i quali rimangono sostanzialmente inalterati dalla nuova modifica di legge. Essendo <u>una modifica di una proposta di PRFV e non di un piano approvato</u>, si è convenuto che non fosse necessario riavviare l'intera procedura di VAS, ma effettuare la consultazione pubblica per la parte modificata e mantenendo valide le consultazioni precedenti.</p> <p>Inoltre, con il nuovo questionario di consultazione, i SCMA hanno potuto esprimersi ulteriormente.</p> <p>La modifica della proposta di PRFV non può trovare coerenza con i rilievi già formulati sugli elaborati del 2011 in quanto i rilievi formulati durante entrambe le consultazioni saranno valutati insieme.</p>
	non è accompagnato dalla documentazione integrativa (necessaria a rispondere ad alcune osservazioni dei SCMA nel 2011) che viene così sottratta alla consultazione ed alla possibilità di osservazioni da parte del pubblico	Troppo generico. Non viene indicata la documentazione mancante



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	<p>non è accompagnata dagli elaborati integrativi obbligatori per legge (la cui assenza è stata già rilevata nell'agosto del 2011) che vengono così sottratti alla consultazione ed alla possibilità di osservazioni da parte del pubblico</p>	<p>Troppo generico. Non vengono specificati gli elaborati integrativi ritenuti obbligatori. Si ricorda che si è ancora nella fase di consultazione della proposta di PRFV e non si tratta quindi della versione finale.</p>
	<p>Senza alcuna motivazione tecnico-scientifica, si propongono scelte in netta contraddizione con quanto già emanato in precedenza ed in particolare</p> <ul style="list-style-type: none"> • misure di conservazione per i Siti natura 2000 individuate dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con provvedimento prot. 22738 del 31.3.2010; • prescrizioni in sede di Valutazione di Incidenza del CV 2011/2012 (DDG Ambiente 629 del 24.8.2011); • misure di protezione per specie e siti particolari in sede di regolamentazione della stagione 2011/2012 DA Risorse Agricole 24.8.2011; • prescrizioni in sede di Valutazione di Incidenza relativi a singoli Siti Natura 2000 emessi nel 2011 (Pelagie, Egadi, Ustica, ecc). 	<p>Le misure di conservazione proposte fanno riferimento specificatamente a precedenti annate venatorie e sono basate sul "principio di precauzione" in attesa di acquisire nuove conoscenze.</p> <p>Non si tratta quindi di arretramento, ma di una minore applicazione del rigido "principio di precauzione", dovuta all'acquisizione di nuovi e più precisi elementi conoscitivi sulla reale incidenza dell'applicazione della proposta di PRFV.</p>
	<p>senza alcuna motivazione tecnico-scientifica vengono individuati alcuni Siti Natura 2000 (ed in particolare alcune ZPS) in cui consentire l'esercizio venatorio a fronte del mantenimento del divieto di caccia in aree di gran lunga meno importanti dal punto di vista faunistico e conservazionistico, a partire da alcune datate oasi di protezione della fauna pensate oltre 30 anni fa quando l'approccio ai temi della gestione faunistica non contemplava alcun riferimento ai Siti Natura 2000 ed alla tutela della biodiversità e degli habitat.</p>	<p>Le motivazioni sono riportate nel paragrafo 3.7 Gli Istituti di protezione e gestione: pianificazione delle attività gestionali della modifica della proposta di PRFV:</p> <p><i>"Tenendo conto sia delle esigenze di conservazione di questi siti, sia della volontà dell'amministrazione di rendere, quanto più possibile, omogenea la percentuale di TASP protetta tra i differenti ATC (al fine di garantire parità di condizioni nell'esercizio venatorio presso vari ambiti), sia della necessità di ridurre il valore dell'I.D.V.E., dove questo risultasse particolarmente elevato, e sia, infine, tenendo conto di aspetti sociali e logistici, come quelli dei cacciatori residenti nelle isole minori, vengono rese disponibili all'esercizio venatorio, a seguito dello studio d'incidenza effettuato, nel rispetto del Decreto Ministeriale del 17 ottobre del 2007 e delle eventuali ulteriori misure di salvaguardia, queste ultime specifiche per ogni sito o per tipologia di siti, alcune aree all'interno di alcuni siti Natura 2000"</i></p>
	<p>Negli elaborati di modifica sottoposti a consultazione manca l'analisi della situazione ex ante ed ogni riferimento allo stato di (in)attuazione dei precedenti Piani Regionali Faunistici Venatori, ai limiti esistenti ed alle criticità riscontrate, al fine di comprendere quali correttivi siano stati introdotti e sulla base di quali elementi verranno valutati i miglioramenti che si ipotizza di conseguire con il redigendo Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011. Tale aspetto assume particolare rilievo alla luce della proposta riduzione della superficie regionale e provinciale sottoposta a protezione e dell'apertura della caccia in aree di particolare ed esclusivo interesse faunistico e conservazionistico chiuse da anni.</p>	<p>Nel paragrafo 2.5 della proposta di piano viene già riportata un'analisi relativa allo stato di attuazione ed alle criticità relativi ai precedenti piani, che sono stati valutati per la stesura del nuovo piano 2011-2016, erroneamente citato dal SCMA come 2006-2011.</p> <p>Diversamente da quanto affermato, il PRFV non prevede l'apertura della caccia in aree di particolare ed esclusivo interesse faunistico e conservazionistico chiuse da anni</p>
	<p>Non vengono distinti i (necessariamente diversi) piani di analisi/pianificazione/valutazione a livello</p>	<p>Non è un obbligo. Se si ritiene si potrà scendere a livelli provinciali,</p>



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	regionale, provinciale e di singolo comprensorio omogeneo e di singolo ambito territoriale di caccia. Si ricorda che la legge quadro 157/92 ha previsto la pianificazione faunistico-venatoria a livello provinciale e tale impostazione non è stata messa in discussione dalla LR 33/97 che si è limitata a prevedere un solo piano regionale. Tale piano deve necessariamente essere articolato in livello provinciale, comprensoriale e sub-provinciale (come chiaramente ribadito in più parti dal legislatore regionale). Alcune analisi e valutazioni nonché alcuni differenti obiettivi andrebbero articolati distintamente a livello regionale, provinciale, di singolo comprensorio e/o di singolo ATC, così come le indicazioni di Piano e regolamentari connesse (vedasi osservazioni seguenti), considerate le differenti caratteristiche e refluenze a livello territoriale.	che in alcuni casi viene anche fatto (es. venatorio nelle isole minori, preclusione all'attività venatoria di alcuni anatidi in relazione ad alcune aree geografiche, ecc.). Neppure l'ISPRA contesta che si tratti di un piano regionale, il quale deriva dalle indicazioni a livello provinciale delle diverse ripartizioni faunistiche.
	Gli elaborati di modifica sottoposti a consultazione sono privi della "Mappa regionale faunistico-ambientale" coerentemente aggiornata/integrata e specificatamente prevista dal comma 7 dell'articolo 15 della Legge regionale 33/1997. Tale aspetto assume particolare rilievo alla luce della proposta riduzione della superficie regionale e provinciale sottoposta a protezione e dell'apertura della caccia in aree di particolare ed esclusivo interesse faunistico e conservazionistico chiuse da anni	Accolta anche se, diversamente da quanto affermato, il PRFV non prevede l'apertura della caccia in aree di particolare ed esclusivo interesse faunistico e conservazionistico chiuse da anni
	Gli elaborati di modifica sottoposti a consultazione sono privi della "Carta delle potenzialità e vocazioni faunistiche" coerentemente aggiornata/integrata e specificatamente prevista dal comma 7 dell'articolo 15 della Legge regionale 33/1997. Tale aspetto assume particolare rilievo alla luce della proposta riduzione della superficie regionale e provinciale sottoposta a protezione e dell'apertura della caccia in aree di particolare ed esclusivo interesse faunistico e conservazionistico chiuse da anni.	Accolta anche se, diversamente da quanto affermato, il PRFV non prevede l'apertura della caccia in aree di particolare ed esclusivo interesse faunistico e conservazionistico chiuse da anni
	Negli elaborati di modifica sottoposti a consultazione non è esplicitata la necessaria relazione da instaurare a fini gestionali tra censimenti sulla consistenza delle specie e relativo prelievo venatorio. Non si fa riferimento ai criteri di omogeneità e di commisurazione del prelievo venatorio alle risorse faunistiche per la individuazione degli ATC, così come previsto dall'art. 22 della legge regionale 33/1997 e smi. Tale aspetto assume particolare rilievo alla luce della proposta riduzione della superficie regionale e provinciale sottoposta a protezione e dell'apertura della caccia in aree di particolare ed esclusivo interesse faunistico e conservazionistico chiuse da anni.	Non sempre i censimenti sono necessari ai fini del prelievo venatorio. I censimenti, oltre che per altri motivi legati alla gestione territoriale, sono utili per conoscere lo status delle specie cacciabili in declino per le quali si vorrebbero modificare i limiti di carniere suggeriti dall'ISPRA. Inoltre, diversamente da quanto affermato, il PRFV non prevede l'apertura della caccia in aree di particolare ed esclusivo interesse faunistico e conservazionistico chiuse da anni
	Gli elaborati di modifica sottoposti a consultazione sono privi di dati quantitativi sulla presenza e distribuzione delle specie di interesse venatorio e quindi non si comprende come sia stato ritenuto che il prelievo ipotizzato sia realmente commisurato alle risorse faunistiche ed al conseguimento della densità ottimale (obiettivi specificatamente posti dall'articolo 14 comma 1 e dall'articolo 22 comma 1 LR 33/97). Tale aspetto assume particolare rilievo alla luce della proposta riduzione della superficie regionale e provinciale sottoposta a protezione e dell'apertura della caccia in aree di particolare ed esclusivo interesse faunistico e conservazionistico chiuse da anni.	Il piano riporta alcune mappe di distribuzione delle specie di interesse venatorio ed i risultati di conteggi di specie meritevoli di interesse conservazionistico, oltre ai dati contenuti sui tesserini venatori. In ogni caso, anche l'ISPRA, in assenza di dati quantitativi, di dati di presenza e di distribuzione delle specie in Italia, indica alle regioni specie le quantità ammissibili. Rispettando annualmente, con il calendario venatorio, le indicazioni "prudenziali" dell'ISPRA circa le specie e le quantità soggette a



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
		<p>prelievo, la densità ottimale viene garantita. Inoltre, non sempre i censimenti sono necessari ai fini del prelievo venatorio. I censimenti, oltre che per altri motivi legati alla gestione territoriale, sono utili per le specie cacciabili in declino per le quali si vorrebbero modificare i limiti di carniere suggeriti dall'ISPRA</p> <p>Infine, diversamente da quanto affermato, il PRFV non prevede l'apertura della caccia in aree di particolare ed esclusivo interesse faunistico e conservazionistico chiuse da anni</p>
	<p>Non è stata sottoposta a consultazione pubblica alcuna Carta riportante l'ubicazione dei seguenti istituti faunistico-venatori: aziende faunistico-venatorie, centri di produzione della selvaggina, aziende agro venatorie, zone cinologiche ed allenamento cani.</p>	<p>Carta non necessaria e di poca importanza. Nel PRFV vengono riportati in tabelle gli istituti faunistico-venatori ed i comuni in cui essi ricadono</p>
	<p>Le cartografie degli ATC non riportano campiti i Siti Natura 2000 per i quali viene proposto il divieto di caccia.</p>	<p>Premesso che per definizione, gli ATC non possono includere aree di perenne divieto, le aree permanentemente precluse sono riportate nella cartografia.</p>
	<p>I dati sul suolo antropizzato, come evidenziato dalle cartografie prodotte, sono palesemente errati in quanto non sono cartografate aree fortemente urbanizzate.</p>	<p>Come consigliato a pag. 22 del "Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria" prodotto dall'I.N.F.S. (Documenti Tecnici, n. 15), è stato tenuto conto, attraverso opportuno correttivo, di aree edificate sparse, aggiungendo una percentuale forfetaria di territorio urbanizzato.</p>
	<p>I dati sulla densità venatoria reale sono errati in quanto non si tiene conto del fatto che l'area realmente venabile è inferiore a quella indicata con conseguente aumento della pressione venatoria che in alcuni ATC raggiunge valori assurdi ed inaccettabili. Tale aspetto assume particolare rilievo alla luce della proposta riduzione della superficie regionale e provinciale sottoposta a protezione e dell'apertura della caccia in aree di particolare ed esclusivo interesse faunistico e conservazionistico chiuse da anni.</p>	<p>I dati sulla densità venatoria sono metodologicamente e matematicamente corretti. Inoltre, l'impatto generato dall'attività venatoria non dipende solamente dall'indice di densità venatoria, ma dal prodotto tra tale indice di densità venatoria e la superficie sulla quale insiste questa densità venatoria e da come questi indici vengono gestiti (se, paradossalmente, in un metro quadrato di territorio insistono 2 cacciatori la densità venatoria risulterebbe fra le più alte del mondo, ma considerato il carniere giornaliero l'incidenza sulle popolazioni è quasi nullo). L'ammissibilità di cacciatori in ATC diversi da quello di residenza rappresenta un intervento correttivo che "diluisce" i cacciatori sul territorio ed evita il raggiungimento di elevate densità venatorie reali.</p> <p>Infine, diversamente da quanto affermato, il PRFV non prevede l'apertura della caccia in aree di particolare ed esclusivo interesse faunistico e conservazionistico chiuse da anni</p>
	<p>I dati sulla densità venatoria reale sono errati, in quanto sono stati presi in esame solo i cacciatori residenti (e non quelli complessivamente ammessi</p>	<p>I dati sono corretti, perché realizzati secondo le indicazioni normative. L'art. 14, comma 3, della L.157/92</p>



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	<p>in ciascun ATC e di gran lunga superiori). Pertanto le considerazioni sulla sostenibilità del prelievo e sulla non incidenza negativa della caccia nei termini previsti dal Piano sono destituite di qualunque presupposto o riscontro oggettivi, soprattutto alla luce della riduzione della superficie protetta a livello regionale e provinciale contenuta nella proposta di Modifica del marzo 2012 e della riapertura apertura della caccia in aree di particolare ed esclusivo interesse faunistico e conservazionistico chiuse da anni.</p>	<p>recita: <i>“3. Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l’indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l’esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale”</i> L’art. 22, comma 4, della L.33/97 recita: <i>“4. L’indice medio regionale di densità venatoria è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori residenti in Sicilia ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale”.</i> Infine, diversamente da quanto affermato, il PRFV non prevede l’apertura della caccia in aree di particolare ed esclusivo interesse faunistico e conservazionistico chiuse da anni</p>
	<p>In tema di nomadismo venatorio e relative refluenze ambientali va approfondita l’analisi del legame cacciatore/territorio soprattutto alla luce delle disposizioni di cui all’art.22 comma 5 lett b) della LR 33/97 sulla caccia alla migratoria senza vincoli di iscrizione all’ATC. Tale aspetto assume particolare rilievo alla luce della proposta riduzione della superficie regionale e provinciale sottoposta a protezione e dell’apertura della caccia in aree di particolare ed esclusivo interesse faunistico e conservazioni stico chiuse da anni.</p>	<p>L’approfondimento è stato affrontato (es. non ammissibilità di cacciatori non residenti nelle isole minori e nei siti Natura 2000 in cui si dovesse prevedere l’esercizio venatorio). Inoltre, diversamente da quanto affermato, il PRFV non prevede l’apertura della caccia in aree di particolare ed esclusivo interesse faunistico e conservazionistico chiuse da anni</p>
	<p>Sono state ancora una volta perimetrare come aree dell’ATC anche i territori protetti che sono esclusi per legge dalla gestione venatoria.</p>	<p>Ancora una volta richiesta troppo generica. Comunque si farà una verifica ulteriore.</p>
	<p>Sono individuate come aree di protezione per il raggiungimento delle superfici minime di legge vastissime aree urbanizzate, in contrasto con lo spirito ed il dettato della normativa e con la giurisprudenza. Tale aspetto assume particolare rilievo alla luce della proposta riduzione della superficie regionale e provinciale sottoposta a protezione e dell’apertura della caccia in aree di particolare ed esclusivo interesse faunistico e conservazionistico chiuse da anni.</p>	<p>A seguito della legge n.19 del 10 agosto 2011 la percentuale minima (20% su base regionale) di TASP da destinare alla protezione è stata raggiunta e quindi non vi è la necessità di dovere includere nuove aree alla tutela. Inoltre, diversamente da quanto affermato, il PRFV non prevede l’apertura della caccia in aree di particolare ed esclusivo interesse faunistico e conservazionistico chiuse da anni</p>
	<p>Gli elaborati sono privi dell’indicazione delle aree percorse dal fuoco in cui vige il divieto di caccia (Consiglio di Stato, Sezione VI, ordinanza n. 6267 del 27 novembre 2007). Molte aree dei SIC di cui si propone formalmente la riapertura rientrano nelle categorie inderogabilmente protette dalla L. 353/2000.</p>	<p>Non è necessario che vengano riportate, su cartografia, le aree dei soprassuoli percorsi dal fuoco. <i>“Il Piano faunistico venatorio è strumento destinato a valere per un periodo di tempo non brevissimo, o addirittura, valido a tempo indeterminato, salve modifiche. Viceversa, le aree percorse dal fuoco rappresentano una realtà mutevole, anche nel giro di tempi assai brevi. Pertanto, uno strumento pianificatorio che, a qualsivoglia fine, sia tenuto ad individuare tali</i></p>



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
		<p>aree, non può operate nel modo classico, ovvero facendo riferimento ad una cartografia allegata, e destinata a rimanere la medesima per tutta la vigenza del piano stesso” (sent. TAR Lombardia n. 1532/2010).</p> <p>Il Piano conterrà un rinvio ad una cartografia tematica presente nella rete Internet in un sito di pertinenza della Regione Siciliana che è in tal modo resa disponibile al pubblico e costantemente aggiornata con i dati più attendibili.</p>
	Alcune indicazioni delle carte allegate al piano non sono leggibili e non si riesce a cogliere alcuna informazione in quanto sono state adottate campiture coprenti Si chiede una rielaborazione delle stesse per rendere le informazioni chiare ed univoche.	Sarà quanto più possibile migliorata la qualità.
	Manca la descrizione delle caratteristiche faunistiche di ciascun ATC. Tale aspetto assume particolare rilievo alla luce della proposta riduzione della superficie regionale e provinciale sottoposta a protezione e dell’apertura della caccia in aree di particolare ed esclusivo interesse faunistico e conservazionistico chiuse da anni.	Accolta. Comunque, diversamente da quanto affermato, il PRFV non prevede l’apertura della caccia in aree di particolare ed esclusivo interesse faunistico e conservazionistico chiuse da anni
	Non esiste alcun documento di dettaglio sui comprensori omogenei di cui non solo non vengono definite le caratteristiche ambientali e le finalità gestionali, ma non si riesce nemmeno ad apprezzare quali comuni ne facciano parte e se ricadono su più province.	Accolta
	Gli elaborati integrativi sono privi delle disposizioni attuative di regolamentazione dei comprensori omogenei previste dal comma 2 dell’articolo 15 della LR 33/1997. Tale aspetto assume particolare rilievo alla luce della proposta riduzione della superficie regionale e provinciale sottoposta a protezione e dell’apertura della caccia in aree di particolare ed esclusivo interesse faunistico e conservazionistico chiuse da anni.	Il comma 2 dell’art.15 parla di “possibilità” e non di “obbligatorietà” Inoltre, diversamente da quanto affermato, il PRFV non prevede l’apertura della caccia in aree di particolare ed esclusivo interesse faunistico e conservazionistico chiuse da anni
	Gli elaborati di modifica sottoposti a consultazione continuano ad essere privi della verifica del rispetto dei criteri di omogeneità nell’individuazione degli ATC. In realtà i criteri fissati dal legislatore per la individuazione degli ATC sono stati platealmente disattesi come dimostrano gli stessi dati quantitativi contenuti nel Piano modificato per ciascun ATC che mostrano evidenti diversità e squilibri (superficie ASP, superficie venabile, densità cacciatori residenti, densità cacciatori complessivamente autorizzati, incidenza del territorio protetto). Le modifiche al Piano continuano ad assumere e fare propri acriticamente gli ATC della precedente pianificazione e non prevedono la loro riorganizzazione e ridefinizione, come obbligatoriamente previsto dalla normativa ed in ultimo dall’articolo 22 comma 3 della LR 33/97. Tale aspetto assume particolare rilievo alla luce della proposta riduzione della superficie regionale e provinciale sottoposta a protezione e dell’apertura della caccia in aree di particolare ed esclusivo interesse faunistico e conservazionistico chiuse da anni.	La norma vigente indica la “possibilità”, e non l’”obbligatorietà” che gli ATC siano omogenei. L’Amministrazione ritiene che l’attuale suddivisione degli ATC, meglio soddisfi le capacità di controllo e gestione di queste unità territoriali. Inoltre, diversamente da quanto affermato, il PRFV non prevede l’apertura della caccia in aree di particolare ed esclusivo interesse faunistico e conservazionistico chiuse da anni
	Non risulta alcun riferimento: - alla rotta di migrazione che congiunge il complesso di Santa Ninfa con quello della Rocca di Entella, puntualmente definito nel PdG (tavola 22)	• Le pagg 105-106 del PFV già ripropongono la direttrice, inclusa nei precedenti piani, che include anche il percorso, il cui



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	<p>e già presente in tutti i precedenti Piani regionalifaunistico Venatori e di cui si chiede la riproposizione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • al necessario sistema di collegamento tra il SIC delle Rupi di Marianopoli e le emergenze naturalistiche circostanti (oasi della Scala, RN Lago Sfondato, Rupi di Chibbo', ecc), puntualmente definito nel PdG tavola 19) e di cui si chiede l'inserimento nel Piano in esame; • alla tutela e gestione delle aree individuate dalla Carta dei Corridoi Ecologici già approvata dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente nel luglio 2005 e di cui si chiede una specifica integrazione nel Piano in esame. <p>Tale aspetto assume particolare rilievo alla luce della proposta riduzione della superficie regionale e provinciale sottoposta a protezione e dell'apertura della caccia in aree di particolare ed esclusivo interesse faunistico e conservazionistico chiuse da anni.</p>	<p>spessore cartografico e di appena 100 metri, disegnato nella tavola 22 del Piano di gestione. Il piano di gestione riporta genericamente le specie in transito, ma non riporta dati sulla consistenza numerica dei contingenti in transito e neppure un calendario dettagliato che potrebbero essere utili per la pianificazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarà valutata l'opportunità del richiamo al sistema di collegamento tra il SIC delle Rupi di Marianopoli e le emergenze naturalistiche circostanti (oasi della Scala, RN Lago Sfondato, Rupi di Chibbo', ecc), • Sarà attenzionata la tutela dei Corridoi ecologici. <p>Diversamente da quanto affermato, il PRFV non prevede l'apertura della caccia in aree di particolare ed esclusivo interesse faunistico e conservazionistico chiuse da anni</p>
	<p>In modo sorprendente viene prevista la possibilità di accesso di cacciatori non residenti nelle limitate aree delle piccole isole minori esterne ai SIC, scelta abnorme in contrasto con quanto da anni decretato dall'Assessorato per una più corretta regolamentazione del prelievo (in solo favore dei residenti) in aree estremamente sensibili.</p>	<p>Per la caccia alla migratoria, i cacciatori non residenti continuano ad essere esclusi dalle isole minori. L'accesso sarebbe consentito esclusivamente se non fosse raggiunto il valore massimo di densità venatoria.</p>
	<p>Le nuove proposte di sostanziale deregulation non sono state precedute dal monitoraggio degli effetti del prelievo nella stagione venatoria 2011/2012 prescritto da vari DDG Ambiente di VI del precedente calendario venatorio.</p>	<p>Al momento della consultazione i dati non erano ancora disponibili.</p>
	<p>Continua a non essere definito compiutamente il sistema di monitoraggio VAS del Piano e le modalità per apportare correttivi in corso d'opera, soprattutto alla luce dell'esercizio venatorio previsti in alcuni Siti Natura 2000 di particolare interesse conservazionistico. In ciascun Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 sono contenuti programmi di monitoraggio che riguardano anche specie faunistiche di interesse venatorio. Tali programmi non risultano essere stati consultati per la redazione del Piano Regionale Faunistico Venatorio e se ne chiede quindi l'integrazione.</p>	<p>Nella procedura di VAS il monitoraggio è finalizzato alla verifica del raggiungimento delle previsioni individuate dal PRFV. Se si intende finalizzato al monitoraggio delle specie, esistono delle priorità che saranno individuate dal PRFV in relazione ad una visione regionale di conservazione e non locale. Infine, sarebbero dovuti essere gli enti gestori a consultare, durante la stesura dei piani di gestione, gli uffici dell'Assessorato Risorse Agricole per definire i programmi di monitoraggio relativi alla fauna selvatica, nella considerazione che da anni l'Assessorato utilizza protocolli metodologici di monitoraggio concordati anche con l'ISPRA.</p>
	<p>In relazione all'apertura della caccia in alcuni Siti Natura 2000 vietati da anni, assume rilievo l'assenza di ogni analisi degli impatti cumulativi e sinergici. Pertanto le considerazioni sulla compatibilità ambientale di tali previsioni di Piano e sulla non incidenza negativa delle stesse è destituita di qualunque presupposto oggettivo e corretto sul piano tecnico-scientifico.</p>	<p>Troppo generico. Non si comprende a quali siti si faccia riferimento.</p>
	<p>Parti importanti consistenti del nuovo documento di Modifica del marzo 2012 non sono coerenti con le rimanenti parte del 2011 di cui si confermano le previsioni.</p>	<p>Troppo generico. Nessun riferimento specifico.</p>



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	<p>Non appaiono sufficienti i riferimenti ai seguenti documenti che prevedono già specifiche misure di conservazione per siti e/o specie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piani di azione nazionale INFS/MATT su conservazione di specie; • Piani di azione europei su conservazione di specie; • Liste Rosse a livella regionale, nazionale, comunitario, internazionale; • Linee guida di cui all'art. 12 DPR 357/97 o relativi documenti propedeutici dell'ISPRA. <p>Tale aspetto assume particolare rilievo alla luce della proposta riduzione della superficie regionale e provinciale sottoposta a protezione e dell'apertura della caccia in aree di particolare ed esclusivo interesse faunistico e conservazionistico chiuse da anni.</p>	<p>Accolta. Comunque, il PRFV non prevede l'apertura della caccia in aree di particolare ed esclusivo interesse faunistico e conservazionistico chiuse da anni</p>

SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
<p>LEGAMBIENTE – Ente gestore R.N. (Prot. 57/rn/vas/prfv del 14 maggio 2012)</p>	<p>il documento di modifica ed integrazione del PRFV (datato marzo 2012):</p> <ul style="list-style-type: none"> • non è accompagnato dal Rapporto Ambientale; • non è stato sottoposto al preventivo confronto con i SCMA; • non è coerente con i rilievi già formulati sugli elaborati del 2011 da parte dei SCMA. 	<p>Rigettato. La procedura è stata concordata con l'Ente competente. Non si tratta infatti di una nuova procedura, ma di una modifica di procedura in corso d'opera, per una sopraggiunta modifica della legge regionale 33/97, che solamente in parte modifica la proposta di piano faunistico e che non ha influenza sui contenuti del Rapporto Ambientale, i quali rimangono sostanzialmente inalterati dalla nuova modifica di legge. Essendo <u>una modifica di una proposta di PRFV e non di un piano approvato</u>, si è convenuto che non fosse necessario riavviare l'intera procedura di VAS, ma effettuare la consultazione pubblica per la parte modificata e mantenendo valide le consultazioni precedenti.</p> <p>Inoltre, con il nuovo questionario di consultazione, i SCMA hanno potuto esprimersi ulteriormente.</p> <p>La modifica della proposta di PRFV non può trovare coerenza con i rilievi già formulati sugli elaborati del 2011 in quanto i rilievi formulati durante entrambe le consultazioni saranno valutati insieme.</p>
	<p>Senza alcuna motivazione tecnico-scientifica, si propongono scelte in netta contraddizione con quanto già emanato in precedenza ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • misure di conservazione per i Siti natura 2000 individuate dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con provvedimento prot. 22738 del 31.3.2010; • prescrizioni in sede di Valutazione di Incidenza del CV 2011/2012 (DDG Ambiente 629 del 24.8.2011); • misure di protezione per specie e siti particolari in sede di regolamentazione della stagione 2011/2012 DA Risorse Agricole 24.8.2011; • prescrizioni in sede di Valutazione di Incidenza relativi a singoli Siti Natura 2000 emessi nel 2011 (Pelagie, Egadi, Ustica, ecc). 	<p>Le misure di conservazione proposte fanno riferimento specificatamente a precedenti annate venatorie e sono basate sul "principio di precauzione" in attesa di acquisire nuove conoscenze.</p> <p>Non si tratta quindi di arretramento, ma di una minore applicazione del rigido "principio di precauzione", dovuta all'acquisizione di nuovi e più precisi elementi conoscitivi sulla reale incidenza dell'applicazione della proposta di PRFV.</p>
	<p>le cartografie degli ATC non riportano campi i Siti Natura 2000 per i quali viene proposto il divieto di caccia permanente, con gravi</p>	<p>Non esistono Siti Natura 2000 per i quali viene proposto il divieto di caccia permanente. Comunque alla</p>



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	conseguenze sull'applicazione della misura di conservazione proposta;	fine della procedura, il PRFV conterrà le cartografie che riporteranno campiti tutte le aree precluse per le quali vigerà il divieto di caccia per tutto il periodo di validità del PRFV.
	le cartografie degli ATC non riportano campiti tutti gli istituti di protezione e gestione faunistico venatoria previsti dalla normativa (AFV, ZRC, aree cinologiche, ecc), conferendo agli elaborati cartografici assoluta indeterminazione;	L'assenza di confini cartografati di istituti di protezione (AFV, ZRC, aree cinologiche, ecc), non pregiudicano la finalità di pianificazione e conservazione, in quanto si tratta di istituti in cui vi è obbligo di tabellazione ai sensi della legge regionale 33/97.
	i dati sul suolo antropizzato, come desumibile dalle cartografie allegate, sono palesemente errati in quanto non sono cartografate aree edificate, rilevabili dallo stesso supporto cartografico utilizzato; di conseguenza i dati sulla densità venatoria reale sono errati in quanto non si tiene conto del fatto che l'area realmente venabile è inferiore a quella indicata con conseguente aumento della pressione venatoria che in alcuni ATC raggiunge valori inimmaginabili ed inammissibili, come può evincersi anche dalle evidenze cartografiche sulle aree potenzialmente destinabili all'attività venatoria;	Considerazione errata. Anche se alcune aree edificate non appaiono cartografate, come spiegato nel paragrafo sulla metodologia adottata per il calcolo del TASP, è stata aggiunta una percentuale di tessuto urbano, così come è stata aggiunta una percentuale di territorio protetto. Inoltre, eventuali possibili scostamenti dai dati reali non incidono significativamente sulle finalità di tali calcoli. E' possibile che valori elevati di densità possano generare in alcuni ATC dell'isola maggiore, che saranno compensati dalla mobilità legata Nel caso delle isole minori, dove l'esercizio venatorio è consentito solo ai residenti, elevate densità venatorie rappresentano un falso problema. Infatti, l'impatto generato dall'attività venatoria non dipende solamente dall'indice di densità venatoria, ma dal prodotto tra tale indice di densità venatoria e la superficie sulla quale insiste questa densità venatoria Considerato che l'unica specie stanziale d'interesse venatorio nelle isole minori è il coniglio, specie di non interesse comunitario e, a livello microinsulare, in buono stato di conservazione e, in alcuni casi, per la sua abbondanza, considerata anzi una specie dalla gestione problematica (vedi Ustica e Pantelleria), e che tutte le rimanenti specie cacciabili, considerate migratrici, fanno parte di popolazioni non limitata alla superficie dell'isola, ma diffuse in gran parte del paleartico, anche quando la densità venatoria risultasse elevata, l'impatto dell'esercizio venatorio sulle specie cacciabili, vincolato dal numero di capi abbattibili definiti dal calendario venatorio, non risulta elevato (se, paradossalmente , in un metro quadrato di territorio insistono 2 cacciatori la densità venatoria risulterebbe fra le più alte del mondo, ma considerato il carniere giornaliero l'incidenza sulle popolazioni migratrici è quasi nullo!).
	si continuano a perimetrare come aree dell'ATC anche i territori protetti che sono esclusi per legge	troppo vago. Manca un esempio



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	dalla gestione venatoria;	
	sono individuate come aree di protezione per il raggiungimento delle superfici minime di legge vastissime aree urbanizzate, in contrasto con lo spirito ed il dettato della normativa e con la giurisprudenza;	La procedura di calcolo della percentuale di territorio protetto non consente di poter includere superfici urbanizzate.
	non esiste alcuna analisi dei comprensori omogenei (da individuare e regolamentare obbligatoriamente a termini di legge) alla luce delle nuove scelte pianificatorie proposte;	
	in modo sorprendente viene prevista la possibilità di accesso di cacciatori non residenti nelle limitate aree delle piccole isole minori esterne ai SIC, scelta abnorme in contrasto con quanto da anni decretato dall'Assessorato per una più corretta regolamentazione del prelievo (in solo favore dei residenti) in aree estremamente sensibili;	Si tratta di un falso problema. Nelle isole minori la possibilità di accesso di cacciatori non residenti verrebbe consentita solamente se l'indice massimo di densità venatoria consentito non venisse raggiunto. Proprio perché piccole isole, le superfici destinate all'attività venatoria, anche per effetto di istituti di protezione, sono di piccole dimensioni. Di fatto l'attuale numero di cacciatori residenti non consente l'ammissibilità di cacciatori non residenti.
	gli ATC non appaiono assolutamente omogenei sia per caratteristiche ambientali, sia per incidenza del territorio protetto ma soprattutto per la densità venatoria effettiva conseguente. Appare indispensabile procedere ad una ridefinizione degli Ambiti;	La norma non prevede che gli ATC siano assolutamente omogenei sia per caratteristiche ambientali, ma prevede che siano possibilmente omogenei (art. 14, comma 1 L. 157/92 ed art. 22, comma 1, L.R. 33/97). Gli ATC sono il risultato di un compromesso tra tipologie ambientali, risorse faunistiche, confini naturali e confini politici. La gestione dell'indice di densità venatoria e la possibilità di ammissione in ATC differenti da quello di residenza servono proprio a riequilibrare eventuali scompensi nel numero di cacciatori per ATC. Di contro manca una proposta alternativa da parte del SCMA.
	le nuove proposte di sostanziale deregulation non sono state precedute dal monitoraggio degli effetti del prelievo nella stagione venatoria 2011/2012 prescritto da vari DDG Ambiente di VI del precedente calendario venatorio;	Sarebbe impossibile, in quanto la data di scadenza per la consegna dei tesserini della stagione venatoria 2011/2012 è posteriore rispetto alla data di presentazione della modifica alla proposta di piano
	non si prevede nulla in materia di monitoraggio degli effetti delle misure proposte, in palese contrasto con lo spirito ed il dettato della normativa vigente;	Considerazione errata. Censimenti, controllo dei tesserini venatori e dati sui centri di recupero rappresentano alcuni dei monitoraggi utilizzati e previsti per la valutazione delle misure proposte.
	parti consistenti del nuovo documento del marzo 2012 non sono coerenti con le rimanenti parti del 2011 di cui si confermano le previsioni	Mancano i riferimenti alle parti ritenute incoerenti
	senza alcuna motivazione tecnico-scientifica vengono individuati alcuni Siti Natura 2000 (ed in particolare alcune ZPS) in cui consentire l'esercizio venatorio a fronte del mantenimento del divieto di caccia in aree di gran lunga meno importanti dal punto di vista faunistico e conservazionistico,	Considerazione errata. La sintesi delle motivazioni è riportata a pagina 11 della modifica di proposta del PRFV
SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
ASSOCIAZIONE CACCIATORI LAMPEDUSA E LINOSA	1) Ampliamento delle zone di caccia, secondo le indicazioni contenute nell'allegata cartografia, con inclusione delle aree per la caccia al coniglio dal	Nelle ZPS ricadenti nelle isole minori e nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di colonie nidificanti di



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	01/09 al 31/12, in quanto nelle zone aride il coniglio anticipa la gravida (si veda parere ISPRA);	specie di uccelli marini, inserite nell'allegato I della Direttiva Uccelli, il D.M. 17 ottobre 2007 non consente l'apertura della stagione in data antecedente al 1° ottobre.
	2) Apertura della caccia alla Quaglia ed alla Tortora dal 16/09 al 01/11	Nelle ZPS ricadenti nelle isole minori e nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di colonie nidificanti di specie di uccelli marini, inserite nell'allegato I della Direttiva Uccelli, il D.M. 17 ottobre 2007 non consente l'apertura della stagione in data antecedente al 1° ottobre
	3) Apertura della caccia al Tordo dal 15/10 al 30/11	Verrà valutato
	4) Apertura della caccia alla Beccaccia dal 01/11 al 30/11	Verrà valutato

SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
FSDC - Comitato provinciale Siracusa	Non vengono previsti i comitati di gestione provinciali e le zone di ripopolamento e cattura, non viene dettagliato il piano dei controlli venatori e ambientali	Il PRFV prevede la possibilità di istituire zone di ripopolamento e cattura e ne individua le caratteristiche. Il PRFV non è lo strumento in cui deve essere dettagliato il piano dei controlli venatori ed ambientali o devono essere previsti i comitati provinciali di gestione.

SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
LCS – Liberi Cacciatori Siciliani - Acireale	erroneo calcolo dell'indice di densità venatoria. La conoscenza dell'indice è finalizzata all'equa distribuzione dei cacciatori all'interno degli AA.TT.CC.. Pertanto, il TASP da prendere in considerazione nel rapporto cacciatore/territorio è esclusivamente quello idoneo all'attività venatoria e non quello complessivo.	Il calcolo dell'indice di densità venatoria è coerente con quanto indicato dalle normative vigenti.
	omissione di regolamentazione in materia di caccia c.d. in deroga ex artt. 9 Direttiva uccelli n. 147/2009/CE e 16 Direttiva habitat n. 43/92/CEE.	Non è possibile regolamentare la caccia in deroga, perché non prevista dalla normativa vigente.
	omissione di regolamentazione degli appostamenti fissi ex artt. 5, co. 3, 4, 5, 6 e 14, co. 12 L 157/92	Legge 157/92, Art. 5 3. <i>Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.</i> 4. <i>L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.</i> Inoltre, non è possibile regolamentazione degli appostamenti fissi, perché non previsti dalla normativa vigente.
	omissione di destinazione faunistica del demanio forestale. L'art. 10, co. 1, L 157/92 statuisce che TUTTO il territorio agro silvo pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria. La proposta di piano non individua né quella parte di demani forestali sottratti al generale divieto di attività venatoria ex art. 21, L. 157/92, né i criteri per individuarli.	L'art. 21, comma 1, lett. c), nel prevedere una deroga al divieto di esercizio venatorio nelle foreste demaniali, attribuisce alle regioni, sentito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, la facoltà di consentire tale esercizio nelle foreste demaniali che non



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
		<p><u>presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della selvaggina.</u> La Corte ha ritenuto che l'art. 21, comma 1, lett. c), della legge n. 157 del 1992 esprima, anche per quanto concerne la richiesta di parere all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, una norma di principio in grado di vincolare la legislazione regionale, dal momento che il Legislatore nazionale, attraverso questa norma, ha inteso assicurare che l'esercizio della facoltà di deroga al divieto di caccia nelle foreste demaniali spetti alle regioni soltanto ove accompagnato dalla valutazione di un Ente nazionale dotato della necessaria competenza tecnica in materia (nella fattispecie, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata ai sensi degli artt. 97 e 117 Cost. dal Presidente del Consiglio, della delibera legislativa del Consiglio regionale della Regione Toscana del 25 luglio 1994 "utilizzo ai fini faunistici e faunistico-venatori del patrimonio agricolo forestale regionale", riapprovata il 20 settembre 1994, nella parte in cui procede all'individuazione di aree del suo patrimonio agricolo-forestale da sottrarre al divieto di caccia, acquisito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Considerato che il parere è stato in concreto richiesto ed espresso da parte dell'organo tecnico-consultivo e che di conseguenza il limite posto dalla norma statale è stato rispettato, la delibera legislativa impugnata non è stata adottata dalla Regione Toscana in violazione della norma statale; Corte Cost., 16 giugno 1995, n. 248, Pres. Consiglio - Reg. Toscana).</p>
	<p>omissione nel computo della superficie agro silvo pastorale destinata a protezione delle superfici comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro ex art. 21, co. 1, lett. e) L. 157/92. (Cfr. Corte costituzionale, sent. 448/1997; C.d.S. sent. n. 2789/2010)</p>	<p>Considerazione errata. Nel metodo di calcolo tali superfici sono già state calcolate.</p>
	<p>sviamento delle finalità di conservazione dei siti appartenenti alla c.d. Rete Natura 2000 ex art. 4, co. 2 D.P.R. 357/92. Là dove redatti, le misure di conservazione sono quelle individuate nei piani di gestione dei siti di detta Rete: piani sviluppati avuto a mente la disciplina dell'attività venatoria. Pertanto, là dove i piani nulla prevedono in tema di limitazioni dell'attività venatoria, devono ritenersi sufficienti, ai fini della conservazione faunistica del sito, i divieti previsti dalla L. 157/92 e dalla L.R. 33/97 per la generalità del territorio siciliano. Ogni limitazione dell'attività venatoria, ulteriore rispetto a quella eventualmente prevista nel piano di gestione, è quindi finalizzata a soddisfare soggettive scelte di politica ambientale, anziché oggettive scelte compiute dal legislatore</p>	<p>Si tratta di libera interpretazione. Il comma 2 dell'Art. 5 (<i>Valutazione di incidenza</i>) del D.P.R.357/97, recita "<i>I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.</i>"</p>



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	<p>omissione del divieto di istituzione di fondi chiusi ex art 24, co. 5, L.R. 33/1997 in invasi artificiali appartenenti al patrimonio pubblico o al demanio. La norma menzionata deriva dall'art. 842 del c.c. ed è stata posta intenzionalmente a tutela della proprietà privata, sicché l'istituzione di tali fondi se non illegittima, risulta quanto meno irragionevole vuoi per la carenza di aree dove esercitare la caccia agli acquatici, vuoi per il fatto che in certi ambiti nei quali essi ricadono la percentuale di TASP destinato a protezione è ben al di là del minimo stabilito dalla legge</p>	Non accolta
	<p>irragionevole previsione di divieto di caccia, ad eccezione del coniglio selvatico, nel sito della Rete ricadente all'interno del bosco di Santo Pietro in provincia di Catania. Tenuto conto che la limitazione al prelievo venatorio è stata posta per limitare il " disturbo" di specie là presenti, che la caccia al coniglio selvatico si può svolgere sia nella forma vagante, sia nella forma della battuta, risulta assolutamente irragionevole limitare la "caccia da appostamento" ad altre specie di interesse venatorio il cui impatto in termini di disturbo è certamente inferiore rispetto a quello derivante dall'esercizio della caccia al coniglio</p>	E' indicato nel piano di gestione del sito
	<p>irragionevole mantenimento e distribuzione di Riserve naturali. Il Piano è lo strumento non solo per equilibrare la distribuzione sul territorio dei vari istituti di protezione là dove possibile, ma anche per dare tutela a tutte le specie di fauna. E' quindi squilibrato quel Piano, come quello che ci occupa, che, al netto delle aree occupate dai Parchi, riserva tutto il rimanente TASP destinato a protezione alla tutela di specie acquatiche. Se a queste si aggiungono i fondi chiusi istituiti negli invasi di proprietà pubblica e le oasi di protezione istituite in zone umide l'effetto è quello di escludere dal calendario venatorio circa un terzo delle specie cacciabili. Da altra angolatura, sono praticamente quasi inesistenti Riserve naturali destinate alla protezione della lepre italica (<i>Lepus corsicanus</i>) e della nostra coturnice (<i>Alectoris graeca whitakeri</i>)</p>	<p>Art. 1 comma 2 della L. 157/92 "L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole"</p> <p>Art. 1 comma 2 della L.R. 33/97 " Le disposizioni contenute nel Capo I della presente legge disciplinano la gestione del patrimonio faunistico e regolamentano l'esercizio delle attività venatorie e cinologiche, anche a fini sportivi, e delle attività di allevamento, anche a scopo amatoriale, nel rispetto delle esigenze di conservazione della fauna selvatica, degli equilibri ecologici e naturali e di un corretto svolgimento delle attività agricole, zootecniche e forestali".</p> <p>Le riserve naturali non proteggono fauna, bensì ecosistemi. Per le due specie citate possono essere istituite oasi di protezione, come indicato nel piano.</p>
	<p>Irragionevole inserimento dei periodi di attività venatoria nel Piano essendo il CV lo strumento idoneo a dettare detti periodi mutevoli nel corso del tempo.</p>	<p>I Piani faunistici, per esigenza di conservazione, possono definire periodi più restrittivi o sottrarre dal prelievo venatorio specie da tutelare (es. Coturnice di Sicilia). All'interno di questi periodi, annualmente e con i calendari venatori, possono ulteriormente essere più restrittivi qualora fosse necessario.</p>
SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
Interdonato Salvatore	<p>E' iniqua in quanto sottrae all'esercizio venatorio più' del 40% del Territorio Agro - Silvo -Pastorale (TASP), nonostante la Legge n.19 del 10 agosto 2011 prevede che e' destinata a protezione della fauna selvatica la quota minima del TASP, cioè il 20% ed in questo 20% deve essere anche compresa quella parte (di quota) in cui il divieto esiste per</p>	<p>E' da tempo acclarato dalla giurisprudenza che il valore percentuale di TASP destinato a protezione indicato dalle regioni (20% per la regione Sicilia) è da considerarsi valore minimo.</p>



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/ o da altre leggi.	